

XIV legislatura

A.S. 3798:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie"

Marzo 2006
n. 193



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Maria Laura D'Onofrio

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa.....	1
Articolo 1.....	1
Articolo 2.....	6
Articolo 3.....	9
Articolo 4.....	11
Articolo 5.....	13
Articolo 6.....	14

Premessa

La RT relativa al disegno di legge in esame non è redatta secondo la formulazione *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004.

Articolo 1

Il comma 1 prevede la promozione di un programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori che compiono 50 anni entro il 31 dicembre 2006, sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 marzo 2006 tra imprese, sindacati e Ministero del lavoro, con i quali si individuano i lavoratori che passano al Programma di reimpiego.

Con il comma 2 si individuano i soggetti chiamati a svolgere le attività orientate al reimpiego dei lavoratori, rappresentati dalle agenzie del lavoro, dagli altri operatori autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie.

Il comma 3 dispone che, al termine dei periodi previsti per l'erogazione dell'indennità di mobilità (commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991), nonché al termine del triennio successivo, gli accordi anzidetti sono sottoposti a verifica, con la possibilità di un'ulteriore proroga del programma sperimentale.

Ai sensi del comma 4, il sostegno al reddito nel periodo successivo a quello previsto per l'indennità di mobilità, nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino alla fuoriuscita dal programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, è a carico, unitamente alla contribuzione figurativa, delle imprese, con l'esclusione di quelle sottoposte a procedure concorsuali, alle quali è riservato un contingente di 1.300 unità¹ nell'ambito dei 3.000 lavoratori destinatari del programma.

¹ Nella versione iniziale del decreto, cui la RT fa riferimento ai fini della quantificazione dell'onere e della copertura, tale contingente era determinato in 1.000 unità.

Il comma 5 riconosce ai lavoratori in esame, per i primi due anni di attuazione del programma, il diritto di precedenza alla riassunzione presso l'azienda per la quale lavoravano.

Il comma 6 prevede la decadenza dai benefici del programma di reimpiego per i lavoratori che, a determinate condizioni, non accettino o non frequentino regolarmente un corso di formazione o riqualificazione professionale ovvero rifiutino un'offerta di lavoro.

Il comma 7 delinea l'iter per la comunicazione all'INPS dei lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 6, che sono conseguentemente dichiarati decaduti dai trattamenti previdenziali, nonché la procedura per il ricorso avverso gli atti che dispongono la cessazione dei benefici.

Il comma 8 riconosce ai lavoratori in oggetto, transitati ad un altro rapporto di lavoro e cessati da quest'ultimo per cause indipendenti dalla loro volontà, il diritto a rientrare nel programma di sostegno.

I predetti lavoratori possono lavorare temporaneamente ed occasionalmente cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo riducono l'importo del trattamento di sostegno al reddito. L'onere contributivo per l'attività lavorativa svolta non grava sull'INPS, con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi (comma 9).

La RT, relativamente ai commi da 1 a 9, sottolinea che l'onere a carico della finanza pubblica, per il periodo compreso tra la cessazione dell'indennità di mobilità e il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, riguarda i 1.000 soggetti dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali. Sulla base di un'ipotesi prudenziale di anni mancanti al pensionamento, pari a 10, e quindi di un periodo di 6-7 anni nel quale si deve provvedere al sostegno del reddito dei 1.000 lavoratori, nonché tenuto conto di un costo medio individuale su base annua pari a 15.000 euro (incluso l'onere per contribuzione figurativa) e di un effetto incentivante rispetto agli andamenti tendenziali dell'indennità di mobilità ordinaria

quantificabile in circa 100-150 unità, la RT indica in 106 mln di euro l'onere cumulato a carico dello Stato, ripartito sulla base del seguente schema:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Oneri RT A.C. 6362	1	2	2	6,8	12,8	15	15	15	15	15	7,5
Oneri A.S. 3798	1,3	2,6	2,6	8,8	16,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	9,8

Al riguardo, si premette che le modifiche apportate durante l'esame in prima lettura, che hanno aumentato il contingente di lavoratori i cui trattamenti sono a carico dell'erario, trovano rispondenza, rispetto alla iniziale quantificazione recata dalla RT, nei nuovi valori dell'onere indicati nel testo attualmente all'esame del Senato, per cui l'analisi viene qui limitata alla versione originaria del decreto-legge.

In merito, pur evidenziandosi una discrasia, sia pur di limitata entità, fra il dato cumulato indicato dalla RT (106 mln di euro) e quello desumibile sommando gli oneri indicati nella medesima RT per i singoli anni e riportati nella prima tabella allegata (107,1 mln di euro), si osserva che la quantificazione sembra sostanzialmente corretta, sulla base dei parametri utilizzati e delle ipotesi assunte, in relazione alle quali, tuttavia, si sottolinea che sarebbe opportuna una puntualizzazione delle motivazioni per le quali la stima di 100-150 trattamenti ulteriori di mobilità viene considerata congrua rispetto al limite numerico massimo di 3.000 soggetti beneficiari.

Andrebbe, infine, dimostrata, in relazione al comma 2, la sostenibilità a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio delle attività (finalizzate al reimpiego dei lavoratori) svolte dagli enti pubblici coinvolti nel programma sperimentale per il sostegno al reddito.

Il comma 10 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1-9, pari a 1,3 mln di euro per il 2006, 2,6 mln di euro per il 2007 e 15,6 mln di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999², che affluiscono nella misura dovuta al bilancio dell'INPS e alle quali viene data apposita evidenza

² Si tratta della finalizzazione del Fondo per l'occupazione per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione anche nell'esercizio dell'apprendistato, pari a 590 mld di lire a decorrere dal 2002 (corrispondenti, in effetti, ai 304,7 mln di euro all'uopo finalizzati dal decreto di riparto del Fondo per l'occupazione relativo al 2005).

contabile. Le domande di accesso al sostegno del reddito sono monitorate dall'INPS, che comunica le relative risultanze ai ministeri dell'economia e del lavoro, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978 e delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater* della medesima legge. Nelle more dell'adozione dei predetti provvedimenti alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante rideterminazione degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.

La RT, sostanzialmente utilizzabile anche dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati³, ricorda che la costante giurisprudenza costituzionale sulla copertura di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo ha sancito che, per gli esercizi successivi a quelli del bilancio triennale, le risorse finanziarie a copertura degli oneri devono risultare in modo ragionevole e credibile, realizzandosi tali requisiti quando esiste un equilibrio tra onere coperto nell'anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi. Nel caso in esame, pertanto, la copertura relativa al 2008 dovrebbe corrispondere a quella necessaria a regime, valutata in termini di onere medio complessivo annuo e pari a 12 mln di euro (equivalenti ai 15,6 mln di euro previsti dopo l'incremento del contingente di lavoratori a carico dell'erario).

Al riguardo, ricordato preliminarmente che il Governo ha assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione non pregiudica la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente⁴, il che fa nascere il problema dei criteri in base a cui viene costruito tale stanziamento, si osserva che sarebbe opportuno che il previsto trasferimento all'INPS delle risorse utilizzate venisse imputato allo specifico capitolo (2402) iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante i trasferimenti all'INPS per gli oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori.

³ Sono stati soltanto e coerentemente corretti i valori degli oneri e delle relative coperture sulla base dell'incremento da 1.000 a 1.300 dei lavoratori per i quali il programma sperimentale è a carico della finanza pubblica.

⁴ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 17.

In relazione poi alla modalità di individuazione dell'onere a regime, rappresentato dal valore medio dell'onere stesso nel periodo 2008-2016, si ricorda che la parificazione dell'onere a regime deve essere assoggettata al valore massimo che si presume sia raggiunto nel periodo di efficacia della norma (in tal caso tale valore dovrebbe corrispondere a 19,5 mln di euro e viene, inoltre, mantenuto per un intero quinquennio), non al valore medio. Non si ritiene pertanto ispirato a criteri di sufficiente prudenzialità il *quantum* stimato dell'onere a regime (pari invece a 12 mln), con conseguenti riflessi circa la congruità della misura della copertura adottata, non sembrando esaustivo da un punto di vista tecnico l'argomento addotto a sostegno della scelta adottata dal rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura⁵. Il problema è in sostanza che non va assunto l'onere medio, bensì quello massimo, ai fini della relativa copertura.

In rapporto alla clausola di salvaguardia appaiono poi opportuni chiarimenti in ordine all'utilizzo degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione - nel caso di eccedenze di spesa rispetto alle previsioni -, alla luce della natura del Fondo e delle sue modalità di finanziamento triennale mediante la legge finanziaria, non risultando prevedibili tanto gli interventi da porre a carico del Fondo per l'intero periodo considerato e il loro grado di comprimibilità, quanto l'ammontare delle risorse complessivamente destinate a tale voce di spesa negli anni successivi al triennio 2006-2008. Sotto tale ultimo profilo si ricorda comunque che il rappresentante del Governo, in un'occasione analoga⁶, precisò che eventuali eccedenze di spesa da porre a carico del Fondo per l'occupazione sarebbero state fronteggiate con risorse per interventi già programmati aventi carattere discrezionale, non incidenti su diritti soggettivi.

Si ribadisce, infine, che gli altri elementi della clausola di salvaguardia (il monitoraggio da parte dell'INPS finalizzato all'eventuale adozione dei provvedimenti e delle misure correttive di cui alla legge n. 468 del 1978) sembrano partire da un presupposto interpretativo erroneo della legge di contabilità, nel senso che l'esito del monitoraggio di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978 sia una procedura alternativa rispetto all'attivazione della lettera *i-quater*

⁵ Essendo "la quantificazione degli oneri del provvedimento....ispirata a criteri prudenziali....l'assunzione dell'onere medio, anziché dell'onere massimo, non presenta profili problematici di carattere finanziario" (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 17).

⁶ Nel corso dell'esame si trattava dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 249 del 2004 (cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni parlamentari*, 26 ottobre 2004, pag. 81).

dell'art. 11, comma 3, di tale legge, laddove invece va ricordato che quest'ultima lettera richiama il precedente comma 7 dell'art. 11 e ne costituisce solo una delle modalità applicative, l'altra consistendo in un'iniziativa autonoma.

Il comma 11, infine, autorizza la spesa di 35 mln di euro per il 2006 a valere sul Fondo per l'occupazione (come rifinanziato dalla tabella D allegata alla "finanziaria" per il 2006) per la proroga fino al 31 dicembre 2006 della possibilità di stipulare contratti di solidarietà con l'integrazione del reddito perduto a causa della riduzione dell'orario.

La RT si limita a descrivere la norma e a precisare che il Fondo per l'occupazione presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, non v'è nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa e alla luce dell'asserita disponibilità di risorse sul Fondo per l'occupazione, nonché di quanto osservato dal rappresentante del Governo in ordine all'assenza di pregiudizi per la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tale Fondo⁷, anche se rimane l'osservazione, da riferire peraltro non solo al Fondo in questione, circa l'opportunità di un'esplicitazione dei criteri di costruzione dello stanziamento.

Articolo 2

L'articolo reca la deroga, in favore del Registro italiano dighe (R.I.D.) - nel limite di 50 milioni di euro, relativamente alle occorrenze di cui al decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 in materia di messa in sicurezza delle dighe -, al limite massimo stabilito dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la crescita delle spese delle amministrazioni pubbliche di cui

⁷ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 17.

all'allegato 1 della legge finanziaria per il 2005, per il triennio 2005/2007⁸. La conseguente "neutralizzazione" degli effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno viene operata grazie ad un'equivalente riduzione del limite massimo dei pagamenti complessivi previsti, per il 2006, dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.).

La RT si limita ad illustrare il contenuto della norma, sottolineandone la neutralità degli effetti per la finanza pubblica, dal momento che questi ultimi risulterebbero compensati dalla riduzione dei pagamenti disposti, nel 2006, a valere del Fondo per l'innovazione tecnologica.

Al riguardo, come peraltro già osservato nel corso dell'esame del ddl presso la Camera dei deputati⁹, premesso che la norma in questione dispone la deroga - sia pure per un importo limitato - ad un dispositivo previsto per il contenimento della spesa degli organi della P.A. per il triennio 2005/2007, cui sono correlati effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe anzitutto confermata l'effettiva praticabilità della riduzione, a fini di compensazione, delle risorse del FIT per il 2006 (il cui limite ai pagamenti è previsto dalla L.F. 2006 pari a 1.900 milioni di euro), tenuto conto degli obblighi che la legislazione vigente impone sul Fondo medesimo¹⁰.

In secondo luogo, con specifico riferimento alla clausola di compensazione, come peraltro già osservato recentemente da questo Servizio¹¹, sarebbe opportuno che il Governo confermasse espressamente che gli effetti della misura - in termini di fabbisogno e indebitamento - coincidano con quelli riferibili alla variazione, con finalità compensative, indicata in riferimento all'articolo 1, comma 33, della legge n. 266 del 2005, espressamente riferito ai soli pagamenti sul FIT per il 2006.

⁸ La norma richiamata indica per il 2005, il limite nell'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2003, al netto di quelle per il personale, aumentate del 4,5 per cento, e, per il 2006 e 2007, calcola alla citata aliquota un ulteriore incremento del 2 per cento sul dato di spesa dell'anno precedente a quello di riferimento.

⁹ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pagg. 10-11.

¹⁰ Ciò anche in considerazione delle ulteriori decurtazioni previste sia dall'articolo 3 del decreto-legge in esame, sia dall'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006. Peraltro, sotto il profilo metodologico, si osserva che la RT al comma 33 della legge n. 266 del 2005 - con il quale è stato disposto un limite all'utilizzo delle disponibilità del FIT - ha previsto che al risparmio di spesa che in tal modo si realizzava per l'anno 2006 facesse seguito un parziale recupero di spesa nei due anni successivi. cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 11.

¹¹ cfr. Nota di lettura n. 192, marzo 2006, pag. 6.

In terzo luogo, si rileva che i maggiori pagamenti indicati dalla misura sono compensati a valere di risorse in conto capitale, circostanza, questa, che impone comunque un'ulteriore conferma circa la natura contabile dell'onere¹².

Sul piano metodologico vale la pena di chiedersi se si sia in presenza di una metodologia innovativa, grazie alla quale un onere anche di competenza finanziaria non viene esplicitamente coperto sulla base di tale contabilità, bensì solo in riferimento alla contabilità economica e a quella di tesoreria. Se così è, appare opportuna qualche osservazione.

Premesso che è già la seconda volta¹³ quest'anno che il governo estende a saldi diversi dalla competenza finanziaria l'obbligo di copertura, iniziando a dilatare così il metodo della contemporanea osservanza dei tre saldi al di là della mera sessione di bilancio (per il decreto in questione gli oneri in termini di competenza finanziaria non vengono coperti¹⁴), va rilevato infatti che, se si è effettivamente in presenza di una nuova interpretazione dell'obbligo di copertura finanziaria, ne vanno esaminati i numerosi e delicati risvolti, almeno sul piano meramente operativo.

Considerato che i saldi diversi da quelli di competenza finanziaria dovrebbero essere il frutto della gestione delle grandezze di finanza pubblica e della classificazione *ex post* di tali grandezze, mentre il comando legislativo avviene necessariamente *ex ante*, il che spiega il motivo per cui quasi all'unanimità l'obbligo di copertura è stato considerato in termini di competenza finanziaria (attenendo alla responsabilità dell'esecutivo le modalità con cui viene dato seguito al dettato legislativo), ad un prima considerazione - che sicuramente non esaurisce il quadro dei risvolti possibili - va rilevato nell'ipotesi considerata che va anzitutto chiarito se nelle intenzioni del governo una tale metodologia debba essere prevista sistematicamente o solo in alcuni casi, nell'intesa, in questa seconda ipotesi, che ne vengano chiariti di volta in volta i motivi.

In secondo luogo, per far assumere validità giuridica ai parametri diversi dalla contabilità finanziaria, occorrerebbe che gli obiettivi, del pari di quelli di contabilità finanziaria,

¹² cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 11.

¹³ Per la prima volta cfr. articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2006.

¹⁴ Si soggiunge che a nulla rileva l'eventuale osservazione per cui nell'art. 7 della "finanziaria" 2005 la misura riferita al limite di crescita per "altri enti" non era contabilizzata in termini di competenza finanziaria, in quanto ciò non è indicativo trattandosi di enti in tutto e in parte a carico di trasferimenti da parte dello Stato, per cui un limite alla crescita delle relative spese si riflette puntualmente sul saldo netto da finanziare attraverso i trasferimenti a tali enti da parte dello Stato.

venissero fissati con norma, soluzione, questa, che se appare necessitata per un verso (assunzione di un parametro di copertura giuridicamente vincolante), per altro verso può creare problemi data proprio la evidenziata natura gestionale e statistica dei parametri diversi da quelli della contabilità finanziaria.

In terzo luogo, come si evidenzia dalle osservazioni già dianzi esplicitate per il caso in esame, andrebbe costruita o comunque esplicitata una griglia di coefficienti di realizzabilità in termini e di contabilità di tesoreria e di competenza economica delle coperture finanziarie possibili, come è doveroso se occorre trarre conseguenze in termini di diversa metodologia della stessa emendabilità parlamentare. Si tratterebbe comunque di un esercizio non agevole, atteso che ciascuna tipologia di copertura, peraltro di numero e modalità operativa estremamente variabile, presenta un determinato coefficiente, da rapportare poi all'onere che in tal modo viene coperto, a sua volta ugualmente variabile per ciascun caso.

In quarto luogo, come già rilevato¹⁵, va sicuramente spiegata la quasi automatica comparazione – verificatasi anche per i documenti di bilancio – degli effetti di tesoreria e di quelli di contabilità economica, laddove tra i due comparti le differenze possono anche essere del tutto notevoli.

Comunque, a parte le riportate considerazioni metodologiche, rimane il punto nel caso in esame per cui non sembrano compensati gli effetti negativi sul saldo netto da finanziare.

Articolo 3

La norma incrementa il limite massimo dei pagamenti previsto, dalla legge finanziaria per il 2006, per spese d'investimento effettuabili da ANAS S.p.a., portandoli da 1.700 a 1.913 milioni di euro. La conseguente "neutralizzazione" della maggiore spesa sui saldi di finanza pubblica è disposta, per 100 milioni di euro, a valere della riduzione del limite massimo dei pagamenti del F.I.T. di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per 113 milioni di euro, attraverso la rideterminazione della percentuale dei pagamenti per

¹⁵ cfr. Documento di base n. 40, marzo 2006, pagg. 16 e ss..

investimenti fissi lordi da parte di ciascun Ministero prevista, per il 2006, dall'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), e stabilita in misura pari al 95 per cento dell'importo erogato nel 2004.

La RT, al fine di quantificare la rimodulazione della percentuale indicata all'articolo 1, comma 34, della legge n. 266 del 2005 (limite ai pagamenti dei Ministeri), evidenzia che nella relazione tecnica allegata al relativo ddl (A.S. 3613) erano indicati pagamenti complessivi, per l'anno 2004, pari a 5.688 milioni di euro. Ne segue che, considerando che la riduzione di un punto percentuale corrisponderebbe ad una riduzione di spesa di 56,88 milioni di euro, a fini di compensazione degli effetti della misura sui saldi di finanza pubblica si renderebbe sufficiente per compensare i 113 milioni di euro, la riduzione del parametro di circa due punti percentuali.

Al riguardo, come già osservato nel corso dell'esame in prima lettura del ddl presso la Camera dei deputati¹⁶, dal momento che la misura stabilisce un incremento del limite massimo dei pagamenti di ANAS S.p.a previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - cui sono riconducibili effetti di incremento sia sul fabbisogno che sull'indebitamento netto del medesimo anno - andrebbe anzitutto confermata l'effettiva praticabilità delle correlative riduzioni dei pagamenti indicati a compensazione, per gli importi pari a 110 e 113 milioni di euro, a valere, rispettivamente, del monte di erogazioni previsti dalla finanziaria 2006 per investimenti fissi lordi relativi alla spesa del FIT e dei Ministeri¹⁷.

Inoltre, analogamente a quanto riferito circa la clausola di compensazione indicata per l'articolo 2, sarebbe opportuno che il Governo confermasse, espressamente, che gli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento, coincidono con le maggiori erogazioni previste. Si confermano, infine, le osservazioni di carattere metodologico circa l'innovativa modalità di "copertura" di nuovi provvedimenti legislativi che emerge dai meccanismi di limitazione dei flussi di cassa introdotti negli ultimi anni nell'ordinamento contabile, riferiti in relazione all'articolo precedente.

¹⁶ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 11.

¹⁷ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 11.

Articolo 4

L'articolo stabilisce, al comma 1, che una quota delle disponibilità iscritte in bilancio in conto residui, riconducibili all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, concernente interventi nel settore del trasporto aereo (rifinanziata in Tabella D della legge finanziaria per il 2006), pari a 170 milioni di euro, sia riversata all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinata, per 70 milioni, ad integrazione del Fondo di riserva per le leggi permanenti di spesa e, per 100 milioni di euro, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, a valere dei fondi di riserva per l'adeguamento dei capitoli destinati al finanziamento dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi.

Il comma 2 dispone la conservazione in bilancio di 10 milioni di euro iscritti nel conto residui in corrispondenza al capitolo recante gli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa destinata al Fondo interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2005, autorizzandone il riversamento in entrata per il 2006 e la destinazione ai lavori di realizzazione del "Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee".

La RT si limita ad illustrare il contenuto finanziario dell'articolo distintamente per le misure di cui ai commi 1 e 2.

Al riguardo, come già osservato nel corso dell'esame del ddl presso la Camera dei deputati¹⁸, sembra anzitutto opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità di tali risorse in quanto non impegnate e, conseguentemente, chiarisca se la restante parte del rifinanziamento di tale autorizzazione di spesa - disposto dalla tabella D della legge finanziaria per il 2005 - risulti invece impegnata.

Inoltre, si rende necessario che il Governo fornisca garanzia del fatto che le risorse disponibili in conto residui possano essere destinate, per l'importo di 170 milioni di euro, alle finalità previste dall'articolo 4, senza per questo pregiudicare l'attuazione degli interventi per i quali le stesse erano state originariamente iscritte in bilancio.

¹⁸ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 11.

In merito alla coerenza della misura di cui al comma 1 con la norma di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di corrispondenza tra natura economica della spesa e risorse poste a copertura - come già osservato nel corso dell'esame del ddl presso la Camera dei deputati¹⁹ - andrebbero richiesti puntuali chiarimenti circa il coerente riutilizzo di risorse originariamente riferibili a stanziamenti in conto capitale (tabella D) per finalità invece di parte corrente, considerato che sia la destinazione al Fondo di riserva di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, che il fondo per i consumi intermedi del Ministero della Difesa, configurano entrambe stanziamenti di tale natura²⁰.

Per quanto concerne il comma 2, come già osservato nel corso dell'esame del ddl presso la Camera dei deputati²¹, si segnala che l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005, al netto di quelle per cui l'iscrizione della spesa non presenta impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, riconducendo alla misura quantificati risparmi di spesa²².

In proposito, nonostante le generiche rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame del ddl presso la Camera dei Deputati²³, sarebbe opportuno richiedere elementi di chiarificazione circa le concrete modalità attraverso cui la misura non determinerebbe variazioni sul valore complessivo dei risparmi di spesa indicati per fabbisogno e indebitamento netto, a suo tempo stimati dall'allegato 7 in relazione all'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

¹⁹ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 12.

²⁰ In merito, si osserva che al medesimo quesito posto presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna spiegazione. cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pagg. 17-18.

²¹ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pagg. 12-13.

²² Alla disposizione di cui al citato comma 46 erano attribuiti dall'Allegato 7 al ddl finanziaria 2006 effetti in termini di miglioramento dei saldi, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2006 quanto al fabbisogno di cassa e in 100 milioni di euro quanto all'indebitamento netto.

²³ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, dell'8 marzo 2006, pag. 13

Articolo 5

Il comma 1 provvede all'incremento di n. 4 unità del numero massimo dei contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché all'autorizzazione di n. 8 assunzioni a tempo indeterminato, e di un numero massimo di n. 6 unità²⁴ in posizione di comando, per sole professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorità.

Il comma 2 indica la copertura delle assunzioni di cui trattasi previo "accertamento delle risorse occorrenti" ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

La RT afferma che le disposizioni in questione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto è espressamente stabilito che, al finanziamento dei relativi oneri, si provveda con le sole risorse provenienti dalle contribuzioni obbligatorie imposte a carico delle imprese tenute alla comunicazione delle operazioni di concentrazione, secondo il meccanismo di autofinanziamento istituito dalla legge finanziaria per il 2006. Ad ulteriore garanzia, la RT afferma inoltre che le disposizioni in questione non comportano in ogni caso un aumento della dotazione organica.

Al riguardo, come già osservato nel corso dell'esame del ddl presso la Camera dei deputati²⁵, si osserva che la RT non quantifica la spesa che l'Autorità dovrà sostenere per le nuove assunzioni previste dalla norma, né alcun ulteriore chiarimento risulta esser stato fornito, sul punto, dal rappresentante del Governo nel corso della discussione in prima lettura presso la Camera dei Deputati²⁶.

In merito, pur considerando che le assunzioni sarebbero comunque subordinate all'effettiva disponibilità di risorse, tale quantificazione sembrerebbe, invero, necessaria anche

²⁴ La modifica è intervenuta nel corso della discussione in Aula presso la Camera dei Deputati l'8 marzo 2006.

²⁵ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 13.

²⁶ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 8 marzo 2006, pag. 17.

al fine di dar conto dell'idoneità del meccanismo di autofinanziamento introdotto dalla legge n. 265 del 2005, al reperimento delle ulteriori risorse che si renderanno necessarie allo scopo²⁷.

Articolo 6

L'articolo, sostituendo il comma 2 dell'articolo 59 della legge n. 144 del 1999, eleva da 3 mld di lire a 3 mln di euro a decorrere dal 2006 l'entità dell'onere posto a carico del Fondo per l'occupazione e connesso all'implementazione di misure organizzative volte alla repressione del lavoro non regolare e sommerso.

La RT si limita a descrivere la norma e a precisare che il Fondo per l'occupazione presenta le occorrenti disponibilità (circa 1,5 mln di euro aggiuntivi rispetto all'onere a legislazione vigente).

Al riguardo, atteso che la norma è stata riformulata, durante l'esame in prima lettura, in termini di previsione anche in relazione all'autorizzazione di spesa decorrente dal 2006 (mentre la versione originaria prevedeva un tetto di spesa) in modo da renderla coerente con la natura della medesima autorizzazione relativa agli anni 1999-2005, si evidenzia che andrebbero forniti elementi di valutazione in ordine alla congruità della stima dell'onere, nonché andrebbe valutata l'opportunità di inserire una apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, trattandosi appunto di una semplice previsione di spesa.

²⁷ In proposito, relativamente all'articolo 1, comma 65 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), si fa rinvio alle osservazioni critiche già formulate riguardo all'A.S. 3613, relativamente alla mancata dimostrazione della compatibilità del nuovo modello di autofinanziamento ivi previsto per le Autorità attraverso contribuzioni a carico degli operatori di riferimento. cfr. Nota di lettura n. 165 del 2005, pagg. 38 e seguenti.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it